

REGOLAMENTO (CEE) N. 473/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha fissato le modalità di impiego del giornale di bordo durante le operazioni di pesca, nonché quelle relative alla dichiarazione di sbarco e di trasbordo del comandante di una nave battente bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro;

considerando che appare necessario precisare alcune modalità riguardanti la procedura di trasmissione dei dati indicati nei giornali di bordo nei casi in cui lo sbarco viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera, contenuta nel punto 4.2.2 degli allegati IV e V dello stesso regolamento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2807/83;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2807/83 è modificato come segue:

1) Nell'allegato IV, la prima frase del punto 4.2.2 è sostituita dalla frase seguente:

« In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco ».

2) Nell'allegato V, la prima frase del punto 4.2.2 è soppressa e sostituita dalla frase seguente:

« In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.